



PRIULA

CONSIGLIO DI BACINO
DI TREVISO

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULL'*IN HOUSE PROVIDER* CONTARINA S.P.A., NONCHÉ
DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO
PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 001 del 19/04/2016

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)

Sommario

art. 1 -	Oggetto e finalità	3
art. 2 -	Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse degli enti locali aderenti	3
art. 3 -	Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo.....	3
art. 4 -	Competenze dell'Assemblea di Bacino in materia di controllo analogo.....	4
art. 5 -	Competenze del Comitato di Bacino in materia di controllo analogo.....	5
Art. 6 -	Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge	6
art. 7 -	Ufficio di Partecipazione	6
art. 8 -	Forme dell'attività di vigilanza e controllo.....	6
art. 9 -	Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo	7
art. 10 -	Entrata in vigore	7

art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali aderenti al Consiglio di Bacino Priula (d'ora in avanti, per brevità, «Consiglio di Bacino»), del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti della società *in house providing* Contarina S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, «**Società**») relativamente ai servizi pubblici ed alle altre attività di interesse degli enti locali aderenti di cui all'articolo 1, comma 5 della sua Convenzione e Statuto del Consiglio di Bacino.
2. Le finalità connesse a tale controllo riposano sull'esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali ed ai servizi d'interesse comunale ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali aderenti al Consiglio di Bacino, delle attività di controllo e di indirizzo sulle società *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge.

art. 2 - Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse degli enti locali aderenti

1. Il concreto espletamento di ciascun servizio pubblico e/o attività di interesse degli enti locali aderenti da parte della Società avviene sulla base di appositi e specifici contratti, denominati contratti di servizio, sottoscritti dal Consiglio di Bacino.
2. La gestione associata dei servizi pubblici e dei servizi affidati alla Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali facenti parte del Consiglio di Bacino a prescindere dalla misura delle quote di cui agli articoli 6 e 19, comma 4, della Convenzione e Statuto di tale Consiglio.

art. 3 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo

1. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al precedente articolo 1 spetta all'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula (nel proseguo "**Assemblea di Bacino**") in conformità a quanto stabilito nel presente atto.
2. Per l'istruttoria delle proprie deliberazioni l'Assemblea di Bacino si avvale del Comitato di Bacino del predetto Consiglio, cui compete altresì l'espressione di un parere obbligatorio sugli argomenti indicati nelle lettere d) ed e) del successivo articolo 4, co. 2.
3. Ciascun ente locale del Consiglio di Bacino, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale richiedente ed indirizzata all'Ufficio di Partecipazione di cui al successivo articolo 7, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente del

Consiglio di Bacino e della Società stessa. Quando si tratti di dati e informazioni ricorrenti, caratterizzati da esigenze generalizzate dei comuni soci o previste da norme di legge, ovvero tali da richiedere standard informatici e tecnologici per la fornitura di dati derivanti da estrazioni di informazioni dai data base del gestore, le modalità e la struttura dei report sono definite dal Comitato di Bacino sentito il Gestore al fine di garantire il rispetto del principio di controllo condiviso e rappresentativo degli interessi di tutti gli enti locali aderenti.

art. 4 - Competenze dell'Assemblea di Bacino in materia di controllo analogo

1. L'Assemblea di Bacino costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli enti locali che, anche a mezzo del Consiglio di Bacino, partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti enti locali, nonché di controllo sull'andamento generale dell'amministrazione della Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi l'Assemblea di Bacino del Presidente della Società ovvero di un suo delegato. All'Assemblea di bacino è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo della Società in conformità alle specifiche previsioni statutarie.
2. All'Assemblea di Bacino, inoltre, compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:
 - a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;
 - b) bilancio di esercizio e documenti che lo corredano, ivi compresa la relazione (sul controllo contabile) di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile;
 - c) l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
 - d) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci; gli incarichi ed i servizi non operativi finalizzati alla diffusione del modello gestionale di raccolta differenziata domiciliare e/o del sistema di tariffazione corrispettiva puntuale, non necessitano di preventiva specifica autorizzazione intendendosi sin d'ora autorizzati in quanto trattasi di servizi rispondenti all'interesse pubblico, alla maggior espansione possibile di modelli gestionali e tariffari virtuosi analoghi a quello implementato dalla Società;
 - e) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):
 - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;
 - locazione di immobili di proprietà della Società;
 - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 100.000,00 (centomila/00) per singolo contratto; tale importo, con decorrenza dalla data di revisione dello Statuto di Contarina, sarà ridotto a € 50.000,00;
 - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
 - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - apertura e la chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né uffici e depositi temporanei insistenti sul territorio degli enti locali aderenti al Consiglio di Bacino.
3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme dell'Assemblea di Bacino: a tal fine la Società s'impegna a mettere

tempestivamente a disposizione degli enti locali aderenti al Consiglio di Bacino, mediante trasmissione all'Ufficio di Partecipazione di cui al successivo articolo 7, gli atti che necessitano del suddetto parere.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera h) della Convenzione e Statuto del Consiglio di Bacino, all'Assemblea di Bacino compete, altresì, la predisposizione e l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 40.000,00 euro, su richiesta del Comitato di Bacino potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-approvazione da parte dell'Assemblea di Bacino.
5. All'Assemblea di Bacino spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea.
6. L'Assemblea di Bacino verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove l'Assemblea ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.
7. All'Assemblea di Bacino compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.
8. L'Assemblea di Bacino esamina i report di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale, che la Società è tenuta a trasmettere periodicamente al Consiglio di Bacino, secondo modelli predisposti dal Comitato di Bacino sentita la Società stessa.
9. L'Assemblea di Bacino, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, è validamente convocata quando siano presenti la metà più uno degli enti locali aderenti al Consiglio di Bacino che rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali del Consiglio stesso e la metà più uno delle quote patrimoniali sempre del medesimo Consiglio di Bacino. L'Assemblea delibera col voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti che rappresentino altresì la metà più uno delle quote millesimali presenti e la metà più uno delle quote patrimoniali degli enti locali presenti.
10. Restano ferme le altre competenze attribuite all'Assemblea di Bacino dalla legge e dallo Statuto.

art. 5 - Competenze del Comitato di Bacino in materia di controllo analogo

1. Il Comitato di Bacino cura l'istruttoria delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea di Bacino ed esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti indicati nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 4, comma 2.
2. In caso di motivata urgenza, il Comitato di Bacino può autorizzare in via provvisoria la Società ad eseguire gli atti di gestione ordinaria di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e) contestualmente provvedendo alla convocazione dell'Assemblea di Bacino per l'espressione del parere di competenza.

3. Qualora il Comitato di Bacino non provveda ai sensi del precedente comma 2 con la necessaria tempestività, il Presidente della Società ha facoltà di convocare l'assemblea societaria per il rilascio dell'autorizzazione di propria competenza (art. 11.4 Statuto della Società): in detta ipotesi il Presidente del Consiglio di Bacino interviene nell'assemblea societaria e può rilasciare tale autorizzazione, provvedendo altresì a convocare l'Assemblea di Bacino ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 4, co. 2.
4. Al ridetto Comitato compete, altresì, l'esame istruttorio dei report relativi ai dati tecnici, amministrativo-contabili e gestionali che la Società è tenuta a trasmettere periodicamente ai sensi dell'articolo 4 comma 8, nonché della relazione trimestrale sull'andamento della Società che il Presidente della Società è tenuto a trasmettere all'Ufficio di Partecipazione. Le risultanze di tali esami e verifiche vengono riassunte in apposito atto che rimane depositato presso l'Ufficio di Partecipazione e messo a disposizione dell'Assemblea di Bacino. Nel caso in cui siano rilevati significativi scostamenti – positivi ovvero negativi - rispetto agli obiettivi assegnati, il Presidente del Comitato di Bacino provvede a convocare senza ritardo l'Assemblea di Bacino per l'adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni o necessari.

Art. 6 - Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

1. Gli Enti locali aderenti al Consiglio di Bacino, nelle materie attribuite alla competenza del medesimo Consiglio di Bacino, esercitano in forma congiunta anche le attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti *in house providing* partecipati da enti locali previste da specifiche disposizioni di legge, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 147-*quater* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), dall'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Il Comitato di Bacino provvede all'istruttoria necessaria all'esercizio anche di tali competenze.

art. 7 - Ufficio di Partecipazione

1. Il Consiglio di Bacino si avvale di un apposito ufficio, denominato Ufficio di Partecipazione ed ubicato presso la Società, per l'istruttoria relativa alle deliberazioni ed agli atti di sua competenza.
2. Tale Ufficio è, altresì, preposto al costante monitoraggio dell'attività della Società: a tal fine esso provvede alla raccolta ed alla tenuta dei *report* di cui al precedente articolo 5 nonché ad una loro preliminare verifica al fine di un'eventuale tempestiva segnalazione al Presidente del Consiglio di Bacino in caso di evidenti irregolarità o anomalie ovvero omissioni.

art. 8 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:
 - a) poteri ispettivi;
 - b) poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti.

2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte del Consiglio di Bacino presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.
3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, l'Assemblea di Bacino ha facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli *standard* di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici. In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme del presente Regolamento e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.
5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.
6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

art. 9 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo

1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commesse da uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti locali aderenti al Consiglio di Bacino di un potere di controllo analogo a quello sui propri uffici, il Comitato di Bacino redige un'apposita relazione che trasmette all'Assemblea di Bacino per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli *standard* di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, il Comitato di Bacino redige una dettagliata relazione che trasmette senza ritardo all'Assemblea di Bacino per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
3. Rimane altresì fermo quanto previsto agli articoli 4, comma 6 e articolo 5, comma 4, ultimo periodo del presente regolamento.

art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio.